

Regolamento cimitero comunale di Chironico

Art. 1

Amministrazione e sorveglianza

Il cimitero, quale proprietà comunale, è amministrato ed è posto sotto la sorveglianza del Municipio, affinché vengano osservate le disposizioni delle leggi e regolamenti in materia.

Art. 2

Manutenzione

La manutenzione e la pulizia sono affidate all'operaio comunale, che dipende direttamente dal Municipio, ed al quale compete in particolare:

- a) scavare le fosse in conformità alle prescrizioni ed effettuare le inumazioni;
- b) tenere in perfetto ordine i viali e gli spazi tra le tombe;
- c) provvedere allo sgombero della neve nei viali;
- d) curare l'ordine e la pulizia in tutta l'area del cimitero;
- e) in genere vigilare sull'osservanza delle disposizioni contemplate nel presente regolamento, presentando al Municipio un rapporto su ogni infrazione.

Art. 3

Piano d'utilizzazione e destinazione delle aree

L'area cimiteriale è suddivisa secondo un piano d'utilizzazione che comprende i seguenti settori:

- . tombe inumazione adulti----->A, B, C, D, E, F, G, H;
- . tombe inumazione bambini----->I;
- . tombe di famiglia----->L;
- . cinerari----- >M;
- . deposito lapidi----->N.

Art. 4

Inumazione adulti

- a) Le tombe per la sepoltura di salme d'adulti sono assegnate secondo la disponibilità dei campi;
- b) l'occupazione della fossa per la sepoltura dovrà seguire un ordine progressivo e per fila, alternando quelle fosse eventualmente scadute;
- c) la concessione per la sepoltura d'adulti ha la durata di 20 anni, non rinnovabile. La tassa di sepoltura è di fr. 100.-;
- d) è concessa la posa di monumenti;
- e) la posa di un monumento è soggetta alla tassa di fr. 200.-. Non è considerato monumento la

- semplice lastra con targa che non superi i cm 50 x 50 e la relativa tassa è di fr. 100.-;
- f) il periodo di concessione inizia a contare dal 1. gennaio dell'anno successivo alla morte. Il periodo di concessione scade, indipendentemente dalla data d'erezione, con lo spirare del periodo ventennale iniziale;
 - g) è concessa la possibilità di posare monumenti doppi. La tassa di concessione s'intende moltiplicata per due rispetto a quella percepita per il singolo monumento;
 - h) la dimensione dei tumuli è di cm 160 x 70;
 - i) i monumenti posati entro i campi per l'inumazione di salme d'adulti non devono superare l'altezza di cm 100;
 - l) la posa di monumenti è soggetta all'autorizzazione comunale. Ogni domanda deve essere corredata dai piani (pianta, sezione, facciata) in duplice copia, accompagnata da una relazione tecnica che specifichi le dimensioni, il materiale e le iscrizioni epigrafiche;
 - m) le fosse per la sepoltura di salme d'adulti devono avere la profondità minima di cm 180.

Art. 5

Inumazione bambini

- a) Le tombe per l'inumazione di salme di bambini sono assegnate secondo la disponibilità dei campi;
- b) l'occupazione della fossa per l'inumazione dovrà seguire un ordine progressivo per fila, alternando quelle fosse la cui concessione non fosse eventualmente scaduta o per concessioni speciali di rotazione;
- c) la concessione per la sepoltura di bambini ha la durata di 20 anni, non rinnovabile. La tassa di sepoltura è di fr. 50.-;
- d) è concessa la posa di monumenti;
- e) la posa di un monumento è soggetta alla tassa di fr. 100.-. Non è considerato monumento la semplice lastra con targa che non superi i cm 30 x 30 e la relativa tassa è di fr. 50.-;
- f) il periodo di concessione inizia a contare dal 1. gennaio dell'anno successivo alla morte. Il periodo di concessione scade, indipendentemente dalla data d'erezione con lo spirare del periodo ventennale iniziale;
- g) la dimensione dei tumuli è di cm 120 x 50;
- h) la posa di monumenti è soggetta all'autorizzazione comunale analogamente a quanto prescritto dall'art. 4 lettera l);
- i) le fosse per la sepoltura di salme di bambini devono avere la profondità minima di cm 150;
- l) i monumenti posati entro i campi per l'inumazione di bambini non devono superare l'altezza di cm 70.

Art. 6

Manutenzione monumenti

I proprietari di monumenti hanno l'obbligo di curare la manutenzione per mantenere il loro decoro e per ragioni di sicurezza. Qualora i proprietari richiamati non dovessero dare seguito entro tre mesi, il Municipio è autorizzato a far rimuovere il monumento senza restituzione delle tasse pagate e addebita le relative spese agli interessati.

Art. 7

Recinzioni provvisorie

Il comune provvede a sue spese alla posa di una recinzione provvisoria in legno per ogni tumulo sprovvisto di cordonata per il primo anno. Cordonate posate da privati sono esenti da tasse.

Art. 8**Tombe di famiglia**

- a) il terreno è assegnato secondo la disponibilità;
- b) la durata della concessione è di 99 anni;
- c) le concessioni già concordate con la formula in perpetuo sono revocate;
- d) l'edilizia funeraria nel settore delle tombe di famiglia è soggetta a licenza comunale. Per ogni costruzione si esige un progetto dettagliato (pianta, sezione, facciate, schizzo) in duplice copia;
- e) la tassa di concessione del terreno destinato alle tombe di famiglia è di fr. 1'500.. al mq.

Art. 9**Cinerari**

- a) I cinerari sono assegnati secondo la disponibilità, in ordine progressivo;
- b) la concessione vale 20 anni, ed è rinnovabile ogni 10 anni per tre volte;
- c) le iscrizioni sono limitate al nome, al cognome e l'anno di nascita e di morte. È inoltre autorizzata la posa di una foto e di un vaso di fiori. Le iscrizioni sono uniformi e sono curate dal Municipio che fattura le spese vive. Non è concessa la posa di fiori nelle vicinanze;
- d) la tassa di concessione per un periodo di 20 anni è di fr. 600.- per cinerario, ritenuto che in un cinerario possono essere riposte le ceneri di al massimo due defunti;
- e) la tassa di rinnovo per 10 anni è di fr. 300.-;
- f) la tassa d'occupazione provvisoria di cinque anni è di fr. 150.-;
- g) in ogni cinerario possono essere riposte le ceneri solo se contenute in apposite urne;
- h) la riposizione d'urne cinerarie è riservata al settore cinerari. Eventuali deroghe potranno essere concesse nel caso di riposizione in tombe di famiglia, o in casi particolari a giudizio del Municipio.

Art. 10**Deposito lapidi**

- a) il posto per il deposito delle lapidi è assegnato secondo la disponibilità e in ordine progressivo;
- b) la concessione vale 20 anni ed è rinnovabile ogni 10 anni per tre volte;
- c) la tassa di concessione per il periodo iniziale di 20 anni è di fr. 150.-;
- d) la tassa di rinnovo per 10 anni è di fr. 150.-. Le spese derivanti dal deposito e rimozione delle lapidi sono a carico del richiedente.

Art. 11**Registro delle sepolture**

Presso la cancelleria è tenuto un registro delle sepolture, separato secondo i settori del cimitero, dal quale risultano i seguenti elementi:

- cognome e nome del defunto
- data della morte
- data della sepoltura
- data della cremazione

- data della concessione
- responsabile della tomba

Art. 12

Diritto alla sepoltura

Nel cimitero sono sepolte:

- a) le persone morte nel territorio del comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio. Fanno eccezione a questa norma le persone decedute nel comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di una casa per anziani;
- b) le persone decedute fuori comune, ma aventi in esso l'ultimo domicilio legale e gli attinenti;
- c) le persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma fruente del diritto di sepoltura in tomba di famiglia nel cimitero del comune stesso;
- d) in casi particolari il Municipio può derogare alle norme di cui sopra;
- e) non si dà luogo a sepoltura senza l'autorizzazione del Municipio;
- f) al momento del recupero di una fossa, i resti d'ossa, cofani o altri oggetti vengono risepelliti a una maggiore profondità della fossa aperta per raccogliere una nuova sepoltura;
- g) ogni salma deve essere racchiusa in un cofano di legno dolce. È vietato l'uso di cofani in metallo per le sepolture terragne. È per contro prescritto per la sepoltura nei locali delle tombe di famiglia;
- h) in un cofano deve essere racchiusa una sola salma. È fatta eccezione per la madre morta di parto e per il figlio morto con lei;
- i) salvo il caso d'inchiesta dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento delle opere sociali (DOS) prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura. Le esumazioni consentite prima di questo termine devono avere luogo alla presenza di un medico delegato unitamente ad un rappresentante del Municipio;
- l) per le esumazioni prima del periodo di 20 anni, il Municipio preleva una tassa di fr. 200.- e le spese vive. Le stesse condizioni sono vevolevoli anche per le esumazioni straordinarie.

Art. 13

Danneggiamenti e responsabilità

- a) L'autore di questi e sfregi è punito con una multa minima di fr. 50.-. È riservata l'azione penale di cui all'art. 145 e 380 del Codice Penale Svizzero (CPS);
- b) in caso di danni a persone o manufatti causati dalla caduta di monumenti, è riservata l'azione contro i responsabili. È esclusa ogni responsabilità da parte del comune;
- c) durante la posa di monumenti e in occasione d'altri lavori, i committenti sono ritenuti responsabili in caso di danno alle persone o alle cose di proprietà del comune o di terzi.

Art. 14

Disposizioni

- a) Nessun proprietario di terreno confinante con il cimitero può erigere opere o fare deposito alcuno contro il muro perimetrale;
- b) è vietata qualsiasi piantagione a confine con il muro di cinta del cimitero, salvo accordo con il Municipio;
- c) entro il recinto del cimitero non può essere eseguito alcun atto esecutivo ai sensi della legge federale sulle esecuzioni e fallimenti;

- d) è vietata l'introduzione d'animali nel cimitero;
- e) ogni lavoro o posa o di manutenzione dei monumenti o altro, non può essere eseguito durante i giorni festivi e nel periodo dal 30 ottobre al 5 novembre;
- f) le tasse incassate, d'ogni sorta e provenienza concernenti il cimitero, sono contabilizzate nella categoria igiene.

Approvato dal Consiglio comunale di Chironico il 4 aprile 1990.

Approvato dal Consiglio di Stato il 4 dicembre 1990 (inc. no. 76-RE-777)

Il Sindaco:

Nicola Darani

Il Segretario:

Franco Zucchetti